

COPIA



Deliberazione n. **36**

in data **30-11-2022**

COMUNE DI POSSAGNO

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MONFUMO, PIEVE DEL GRAPPA e POSSAGNO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE, IN CAPO ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA, ENTE CAPOFILA.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:30** convocato su determinazione del presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sala delle adunanze consiliari, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti ed assenti:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
FAVERO VALERIO	P	GIACOMELLI GABRIELE	P
BARON MAURA	A	FINATO ISABELLA	P
CUNIAL ARIANNA	P	ZATTA IVANO	P
TOSCAN GIUSEPPE	P	BIZZOTTO SILVIA	P
ZULIAN LUCIANO	P	CUNIAL ANDREA	P
VARDANEGA MAURO	P		

e pertanto complessivamente presenti n. 10 e assenti n. 1 componenti del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dott.ssa BRAZZALOTTO FRANCESCA, SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all'esame del Consiglio Comunale:

Premesso che:

- il Titolo II, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- in particolare, l'art. 30 del citato decreto legislativo, nel testo vigente, dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Viste:

- la L.R. n. 18 del 27/04/2012 *"Disciplina dell'esercizio associato dei funzioni e servizi comunali"* ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che *"sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti ovvero i comuni con popolazione superiore a 1.000 e inferiore a 3.000 abitanti qualora compresi nell'area omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) (area montana e parzialmente montana)."*
- la L.R. n. 40 del 28/09/2012 *"Norme in materia di Unioni Montane"* ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale testualmente recita: *"La presente legge definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ed altresì l'art. 2 rubricato "Unioni montane" il quale prevede che l'unione di comuni costituita in territorio montano è denominata unione montana ed è costituita tra comuni ricompresi nelle zone territoriali omogenee individuate dalla regione ed è retta da un proprio statuto approvato a maggioranza assoluta dal consiglio dell'unione.*

Considerato che:

- il servizio di notifica atti è afferente alle funzioni generali di Amministrazione gestione e controllo dello statuto dei Comuni, ovvero facente parte di quei servizi trasferibili anche in modo differenziato dai Comuni costituenti l'Unione montana del Grappa;
- è intenzione dei Comuni procedere alla gestione unitaria delle competenze amministrative relative al servizio di notificazione degli atti.
- vengono già gestiti in Unione Montana del Grappa in convenzione dei servizi per conto dei Comuni associati, quali il servizio di Protezione civile e il servizio di polizia locale e amministrativa;
- si sono svolti diversi tavoli di confronto, in sede di conferenza dei sindaci, aventi ad oggetto la costituzione di un ufficio messi unico, essendo attualmente questa mansione assegnata marginalmente a personale di ciascun Comune, già incaricato di altre funzioni;

Visto lo schema di convenzione in allegato, tra i Comuni di Castelcucco, Monfumo, Pieve del Grappa, Cavaso del Tomba e Possagno per la gestione associata del servizio, che sarà oggetto di successiva approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali;

Dato atto che l'ufficio messi, avrà la propria sede presso i locali dell'Unione montana del Grappa con personale dipendente a seguito di trasferimento per mobilità;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in particolare l'art. 32;
- la normativa introdotta dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificata e integrata dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e, in seguito, dal D.L. n. 216/2011, convertito in legge n. 14/2012, ulteriormente modificata dall'articolo 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, in materia di condizioni e termini relativi all'obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti, per quelli che appartengono o sono appartenuti a comunità montane;

- la vigente legislazione della Regione Veneto in materia e, in particolare, le Leggi Regionali n. 18/2012 e n. 40/2012, come modificate dalla Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2;
- l'allegato schema di convenzione per la costituzione del servizio messi unificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo Statuto dell'Unione;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alle regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il parere reso dall'organo di revisione, come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n. 6 del 28/11/2022 conservato agli atti dell'Ufficio del Servizio Finanziario;

Attesa l'urgenza al fine di rendere operativa la gestione unitaria del servizio de quo;

PROPONE

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di notifica atti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, tra i Comuni di Pieve del Grappa, Castalcucco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Possagno e l'Unione Montana del Grappa, allegato alla presente deliberazione;
- 3) di dare mandato al Sindaco ad intervenire, in rappresentanza dell'Ente, nella sottoscrizione dello schema della convenzione, successivamente alla approvazione del detto schema da parte dei consigli comunali degli enti aderenti alla gestione associata del servizio in oggetto;
- 4) di incaricare i Responsabili di Area competenti di procedere agli atti connessi e conseguenti;
- 5) di dare atto che i competenti organi e uffici dell'Unione Montana del Grappa assumeranno i provvedimenti necessari per l'esecuzione della convenzione;
- 6) di dare atto che verranno recepiti nel bilancio dell'Ente gli effetti della presente proposta in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra il Comune e l'Unione Montana del Grappa, in conformità allo Statuto di quest'ultima e allo schema di convenzione allegato al presente atto;
- 7) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Uditi i seguenti interventi:

Il Presidente illustra la proposta deliberativa e dà atto della avvenuta approvazione di quest'ultima da parte dell'Unione Montana del Grappa. Rammenta che con successiva deliberazione di Giunta Comunale verranno definiti i costi di ripartizione del servizio tra gli enti aderenti al servizio in forma associata, auspicando l'applicazione del criterio su base demografica degli enti aderenti.

Dà atto quindi dell'opportunità che tale servizio venga svolto presso l'Unione Montana del Grappa con personale esclusivamente dedicato a ciò a tempo pieno e dotato di adeguata professionalità. Sottolinea inoltre l'importanza e l'obbligatorietà del servizio in questione e le conseguenze opponibili all'Ente in caso di mancata o errata notificazione di atti dell'Ente o di altre Amministrazioni richiedenti la notifica.

Il Presidente riassume il contenuto saliente della convenzione, in particolare la composizione dell'Ufficio unico "Messi" dedicato al servizio notificazione atti (in cui sarà operativo ex agente di polizia locale, ora inquadrato con profilo professionale di istruttore amministrativo, cat. C).

Prende la parola il Consigliere Ivano Zatta il quale domanda se la risorsa umana deputata allo svolgimento del servizio in questione sarà utilmente e proficuamente impiegata e se quindi ha un carico di lavoro congruo.

Il Presidente conferma che detta risorsa umana sarà utilmente impiegata, in quanto pur occupandosi solo del servizio in oggetto dovrà seguire l'attività di preparazione degli atti da notificare e successivamente dovrà eseguire su tutto il territorio dell'Unione Montana del Grappa l'attività di effettiva notifica degli atti con le relative procedure previste per legge.

Il Consigliere Ivano Zatta chiede le conseguenze che si produrranno sulla presente gestione associata del servizio qualora gli enti aderenti addivenissero a fusione.

Il Presidente afferma che ciò sarà un aspetto che potrà essere compiutamente definito solamente in sede di fusione.

Richiede la parola il Consigliere Ivano Zatta il quale richiede l'intervento del Segretario Comunale per apprendere se possa essere competente altresì il Consiglio, anziché la Giunta (come previsto dalla convenzione) per l'approvazione di un piano finanziario per la definizione delle quote di contribuzione da parte di ciascun ente aderente ed il criterio di ripartizione dei costi. Espone le sue preoccupazioni che il Consiglio approvi "al buio" una convenzione in cui non si sa ex ante il peso finanziario legato al servizio de quo e ricadente sull'Ente.

Il Segretario Comunale prende la parola e fa presente che il Consiglio comunale è competente a deliberare su specifici atti fondamentali (tra cui le convenzioni che attivano forme di gestione associata dei servizi) previsti tassativamente dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000. La Giunta ha competenza residuale. L'approvazione del piano finanziario di suddivisione dei costi legati al servizio e dei relativi criteri di ripartizione degli stessi è un aspetto esecutivo derivante dall'approvazione della presente convenzione e ricade quindi nella competenza della giunta. Fa presente che il criterio di ripartizione dei costi su base demografica è già stato prospettato in via informale presso l'Unione Montana del Grappa in occasione dell'approvazione della relativa

proposta di deliberazione. Presumibilmente quindi sarà il criterio che sarà applicato dalle giunte dei rispettivi enti aderenti alla convenzione in questione.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto n. 3 all'o.d.g.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- A favore: 10
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di notifica atti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, tra i Comuni di Pieve del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Possagno e l'Unione Montana del Grappa, allegato alla presente deliberazione;
- 3) di dare mandato al Sindaco ad intervenire, in rappresentanza dell'Ente, nella sottoscrizione dello schema della convenzione, successivamente alla approvazione del detto schema da parte dei consigli comunali degli enti aderenti alla gestione associata del servizio in oggetto;
- 4) di incaricare i Responsabili di Area competenti di procedere agli atti connessi e conseguenti;
- 5) di dare atto che i competenti organi e uffici dell'Unione Montana del Grappa assumeranno i provvedimenti necessari per l'esecuzione della convenzione;
- 6) di dare atto che verranno recepiti nel bilancio dell'Ente gli effetti della presente proposta in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra il Comune e l'Unione Montana del Grappa, in conformità allo Statuto di quest'ultima e allo schema di convenzione allegato al presente atto;

Quindi,

Il Sindaco chiede di deliberare l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- A favore: 10
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MONFUMO, PIEVE DEL GRAPPA e POSSAGNO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE, IN CAPO ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA, ENTE CAPOFILA.”

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **FRANCESCA TONETTO**, esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**
Data, 25-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCA TONETTO

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **ENRICO BISSARO**, esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**
Data, 25-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ENRICO BISSARO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(FAVERO VALERIO)

F.TO FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRAZZALOTTO FRANCESCA)

F.TO BRAZZALOTTO FRANCESCA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione n. 36 del 30-11-2022:

- a' sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **12-12-2022**

Possagno, **12-12-2022**

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(SAGRILLO NADIA)

F.TO SAGRILLO NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Reggente, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il
n. 267.

sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000

Possagno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRAZZALOTTO FRANCESCA)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30-11-2022

Possagno, **12-12-2022**

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(SAGRILLO NADIA)
